

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2021
627/2021/R/GAS

AGGIORNAMENTO, PER IL MESE DI GENNAIO 2022, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE, A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELL'ELEMENTO A COPERTURA DEI COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO RELATIVI ALLA MATERIA PRIMA; CONFERMA DELLA COMPONENTE QVD PER I GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE E MODIFICHE AL TIVG

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1187^a riunione del 28 dicembre 2021

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato ed integrato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 marzo 2021, 133/2021/R/GAS (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 662/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 662/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 650/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 650/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 651/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 651/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 926/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 926/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 573/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 516/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 516/2021/R/GAS);
- la comunicazione della società GAXA S.p.A. del 12 febbraio 2020, prot. ARERA 5123 del 13 febbraio 2020 (di seguito: comunicazione 12 febbraio 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 23 del TIVG stabilisce, tra l'altro, i criteri di aggiornamento dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, *QEPROPMC*, prevedendo:
 - una periodicità mensile dell'aggiornamento stesso, da effettuarsi alla fine di ciascun mese, con riferimento alle quotazioni internazionali del propano relative al mese precedente la data di aggiornamento;
 - l'utilizzo della media dei cambi giornalieri che vanno dal giorno 15 del penultimo mese al giorno 14 del mese precedente la data di aggiornamento per la trasformazione dei valori unitari delle suddette quotazioni espresse in dollari, in valori espressi in euro;
 - la pubblicazione dell'elemento *QEPROPMC*, così come aggiornato, prima dell'inizio del mese di applicazione.
- la deliberazione 516/2021/R/GAS ha aggiornato, per il mese di dicembre 2021, il valore dell'elemento *QEPROPMC* pari a 14,276386 euro/GJ, corrispondente a 1,428638 euro/mc per le forniture di gas di petrolio liquefatto, GPL, con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg);
- l'indice dei prezzi J_{t-1} , relativo al mese di dicembre 2021, è pari a 1,108;
- la media delle quotazioni del propano del mese di dicembre 2021, presa a riferimento per l'aggiornamento della *QEPROPMC* del mese di gennaio 2022, è pari a 751,18 dollari per tonnellata;
- la media dei cambi giornalieri che vanno dal 15 novembre 2021 al 14 dicembre 2021 utilizzata per la trasformazione del valore del propano, di cui al precedente punto, da dollari per tonnellata a euro per tonnellata è pari a 1,129986 dollari per euro;
- il valore di $PROPANO_t$ calcolato per l'aggiornamento della *QEPROPMC* del mese di gennaio 2022 è pari a 0,664769 euro per chilogrammo;
- l'indice dei prezzi J_t relativo al mese di gennaio 2022 è pari a 1,021.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 25 del TIVG, come modificato dalla deliberazione 573/2019/R/GAS, prevede che la componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL (QVD^{gpl}), articolata nella sola quota fissa, è pari, per il periodo dall'1 aprile 2016 al 31 dicembre 2021, a 36,00 euro/punto di riconsegna per anno;
- l'articolo 29 del TIVG, come modificato dalla deliberazione 573/2019/R/GAS, prevede che la componente relativa alla vendita al dettaglio dei gas manifatturati e dell'aria propanata ($QVD^{gasmanifatturati}$), articolata nella sola quota fissa, è pari, per il periodo dall'1 aprile 2016 al 31 dicembre 2021, a 36,00 euro/punto di riconsegna per anno;
- il punto 3, della deliberazione 573/2019/R/GAS, ha, altresì, riconfermato per la società ISGAS Energit Multiutilities S.p.a. (di seguito: ISGAS), per il periodo dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, il valore della componente

QVD^{gasmanifatturati}, così come stabilito dalla deliberazione 650/2016/R/GAS e confermato dalla deliberazione 926/2017/R/GAS, pari a 54,00 euro/punto di riconsegna per anno, a fronte del riconoscimento degli ulteriori costi non coperti dal valore della componente *QVD*, come previsto dalla deliberazione 662/2015/R/GAS;

- il punto 4, della deliberazione 573/2019/R/GAS, ha, altresì, riconfermato per la società MEDEA S.p.a. (di seguito: MEDEA), per il periodo dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, il valore della componente *QVD^{gasmanifatturati}*, così come stabilito dalla deliberazione 651/2016/R/GAS e confermato dalla deliberazione 926/2017/R/GAS, pari a 64,00 euro/punto di riconsegna per anno, a fronte del riconoscimento degli ulteriori costi non coperti dal valore della componente *QVD*, come previsto dalla deliberazione 662/2015/R/GAS;
- con comunicazione 12 febbraio 2020, la società GAXA S.p.A. (di seguito: GAXA) ha fatto presente di aver acquisito dalla società MEDEA nel corso dell'anno 2019:
 - la gestione del Comune di Sassari, servito da MEDEA per tutto l'anno 2019, con erogazione di aria propanata;
 - la gestione di alcuni comuni precedentemente serviti da Fontenergia 7 S.r.l., Fontenergia 9 S.r.l. e Fontenergia S.r.l., con erogazione di GPL, acquisiti da MEDEA mediante incorporazione societaria a decorrere dall'1 aprile 2019;
 - le gestioni dei Comuni di Cagliari, Nuoro e Oristano, con erogazione di aria propanata, serviti in precedenza da ISGAS e acquisiti da MEDEA a decorrere dall'1 maggio 2019;
- con la stessa comunicazione 12 febbraio 2020, la società GAXA ha segnalato di aver assunto la piena titolarità delle suddette gestioni, appartenenti allo stesso ambito gas diversi ai sensi del TIVG, a far data dall'1 dicembre 2019, applicando, dall'1 gennaio 2020, alle gestioni con erogazione di aria propanata, il valore della componente *QVD^{gasmanifatturati}* riconosciuto individualmente alla società MEDEA.

RITENUTO NECESSARIO:

- per il mese di gennaio 2022, aggiornare le condizioni economiche di fornitura, di cui all'articolo 22 del TIVG, prevedendo una riduzione, rispetto al valore in vigore nel mese di dicembre 2021, di 1,120980 euro/GJ dell'elemento *QEPROPMC*, riduzione pari a 0,112176 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg)

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare, per il periodo dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, gli attuali valori delle componenti *QVD^{gpl}* e *QVD^{gasmanifatturati}*, così come stabiliti dalla deliberazione 662/2015/R/GAS e riconfermati dalla deliberazione 573/2019/R/GAS, pari a 36,00 euro/punto di riconsegna per anno;

- nelle more di una riconsiderazione complessiva delle attività di vendita di gas diversi dal gas naturale nella titolarità della società GAXA, determinare per la medesima società, per il periodo dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, limitatamente alle gestioni servite tramite aria propanata, l'attuale valore della componente $QVD^{gasmanifatturati}$, così come stabilito dalla deliberazione 651/2016/R/GAS per la società MEDEA e riconfermato dalla deliberazione 573/2019/R/GAS, pari a 64,00 euro/punto di riconsegna per anno

DELIBERA

1. di fissare, per il periodo dall'1 al 31 gennaio 2022, il valore dell'elemento *QEPROPMC*, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 13,155406 euro/GJ che corrisponde a 1,316461 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg);
2. di modificare, con decorrenza 1 gennaio 2022, il TIVG nei termini sotto indicati:
 - a) ai commi 25.1 e 29.1 le parole "a partire dall'1 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "a partire dall'1 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2023";
3. di determinare per la società GAXA S.p.a., per il periodo dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore della componente $QVD^{gasmanifatturati}$, così come stabilito dalla deliberazione 651/2016/R/GAS per la società MEDEA S.p.A. e riconfermato dalla deliberazione 573/2019/R/GAS, pari a 64,00 euro/punto di riconsegna per anno;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità. www.arera.it.

28 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini